

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

Commi 1 e 2. Si dispone che per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i pertinenti fondi contrattuali della dirigenza medica e sanitaria e del personale non dirigente sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, degli importi indicati per ciascuna di esse nella Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto nei limiti dell'importo complessivo a livello nazionale pari a 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

Comma 3. La disposizione autorizza l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 lettera a) e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Lo spazio finanziario è assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote di cui al medesimo allegato A.

Art. 2 (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)

La disposizione, per le finalità ivi indicate, autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, è autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023.

Per il calcolo degli oneri, indicato in dettaglio nella seguente tabella, si è tenuto conto, per la dirigenza, dei livelli retributivi di cui al CCNL Area funzioni centrali 2016/2018, mentre per le unità di personale tecnico-sanitario, del valore retributivo relativo alla posizione economica F1.

Per il 2020, si stima che l'assunzione avverrà per l'inizio di aprile, per un onere pari a 9/12 dell'onere a regime.

UNITA'	58	
DIRIGENTI MEDICI/VETERINARI	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO
STIPENDIO	45.260,77	2.625.124,66
VAC. CONTR. 118 LD2	303,16	17.583,28
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	491.627,72
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA con nuovi incarichi art.61	4.400,00	255.200,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	5.000,00	290.000,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRESUNTA 35%	3.290,00	190.820,00

